SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 agosto 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2017.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

3. All'esito del monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si procede all'eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all'art. 1.

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera *p)* è aggiunta la seguente lettera «*q)* decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" e successive modificazioni.».

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».

Art. 4.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

ALLEGATO

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.7: Attività scolastiche

V 7.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti[1].
2. Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

Nota: [1] Corrisponde all'attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 67, ad esclusione degli asili nido.

V 7.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività scolastiche sono classificate come segue:

a) in relazione al numero degli *occupanti* n:

OA: $100 < n \leq 300$ occupanti;

OB: $300 < n \leq 500$ occupanti;

OC: $500 < n \leq 800$ occupanti;

OD: $800 < n \leq 1200$ occupanti;

OE: $n > 1200$occupanti .

b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

HA: $h \leq 12$ m;

HB: 12 m $< h \leq$ 24 m;

HC: 24 m $< h \leq$ 32 m;

HD: 32 m $< h \leq$ 54 m;

HE: $h > 54$ m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;

TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m^2 e carico di incendio specifico $q_f > 600$ MJ/m^2;

TO: locali con affollamento >100 persone;

Nota: Ad esempio aula magna, mensa, …

TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200$ MJ/m^2 ;

Nota: Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, …

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...
Nota: Ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.

TZ: altre aree.

3. Sono considerate *aree a rischio specifico* (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: aree TK.

V 7.3 Profili di rischio

1. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V. 7.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della *regola tecnica orizzontale* (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle *soluzioni conformi* previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. È ammesso l'uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all'attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, ...) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.

V. 7.4.1 Reazione al fuoco

1. Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).
2. Negli ambienti del comma 1 è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).

V. 7.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1

Compartimenti	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Tabella V.7-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l'attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su *luogo sicuro,* è ammesso il livello di prestazione 1 per la misura antincendio *resistenza al fuoco* (Capitolo S.2).

V.7.4.3 Compartimentazione

1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m.
2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.7-2.

Areedell'attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA	Nessun requisito aggiuntivo				
TM, TO, TT	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto [1]		Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.					

Tabella V.7-2: Compartimentazione

V.7.4.4 Gestione della sicurezza antincendio

1. Nelle aree TA e TO deve essere affissa cartellonistica indicante il massimo affollamento consentito (Capitolo S.4).

2. Nella attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di rivelazione ed allarme(Capitolo S.7), deve essere prevista una procedura gestionale di sorveglianza periodica, durante l'orario di svolgimento dell'attività, delle aree TM e TK, se presenti;

   Nota: la sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), si esplica attraverso ispezioni visive delle aree, effettuate da parte di personale addetto appositamente incaricato, per la verifica dell'assenza di anomalie rispetto alle normali condizioni di esercizio.

V.7.4.5 Controllo dell'incendio

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.7-3.

Areedell'attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TM, TO, TT	II	III	III	III	III
TK	III[1]	III [1]	IV	IV	IV
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] livello IV qualora ubicati a quota di piano inferiore a -5 m					

Tabella V.7-3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, deve essere prevista la protezione interna e devono essere adottati i seguenti parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.7-4.

Classificazione dell'Attività	Livello di pericolosità minimo	Protezione esterna	Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)
OA, OB, OC	1	Non richiesta	Singola
OD, OE	2 [2]	Sì [1]	Singola superiore
[1] Non richiesta per HA [2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1.			

Tabella V7-4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779.

3. Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.7-5.

Aree dell'attività	Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler	caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)
TK	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB e OC, alimentazione idrica di tipo singolo.		

Tabella V7-5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.

V.7.4.6 Rivelazione ed allarme

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.7-6.

Classificazione dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	**HB**	**HC**	**HD**	**HE**
OA	I [2]	II [1]	III	III	IV
OB	II [1]	II [1]	III	IV	IV
OC	III	III	IV	IV	IV
OD	III	III	IV	IV	IV
OE	IV				
[1] Se presenti, le aree TM,TK e TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d'incendio (funzione A, capitolo S.7) [2] Illivello di prestazione I può essere garantito anche dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per l'attività scolastica, purché sia convenuto, e codificato nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), un particolare suono.					

Tabella V.7-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

V. 7.5 Vani degli ascensori

1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell'attività devono essere almeno di tipo SB qualora attraversino elementi orizzontali di compartimentazione.

17A05836

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° agosto 2017.

Istituzione della Scuola superiore per mediatori linguistici della Basilicata, in Potenza. (Decreto n. 1931).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2015, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Vista l'istanza volta all'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 del Regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 presentata dalla New Form Soc. Coop a R.L. in data 4 luglio 2016 e successive integrazioni;

Vista il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 luglio 2017;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione della Scuola superiore per mediatori linguistici della Basilicata con sede in Potenza, via Alberobello 7.

La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea triennale, conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 150 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il direttore generale: MELINA

17A05874

DECRETO 1° agosto 2017.

Istituzione della Scuola superiore per mediatori linguistici Interlingua S.r.l., in Ancona. (Decreto n. 1928).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2015, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con

il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Vista l'istanza volta all'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 del Regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 presentata dalla Società Interlingua in data 30 settembre 2016;

Vista il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 luglio 2017;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione della Scuola superiore per mediatori linguistici Interlingua S.r.l. con sede ad Ancona, via Fabio Filzi nn. 6/b-8.

La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea triennale, conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 70 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 210 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il direttore generale: MELINA

17A05875

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2017.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Kinto», contenente le sostanze attive prochloraz e triticonazolo, sulla base del dossier BAS 591 01F di allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 2012 con i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva prochloraz sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva prochloraz che prevede solo gli impieghi come fungicida e nel caso di impieghi in pieno campo, le quantità di sostanza attiva non può superare 450 g/ha per ogni applicazione;

Visto il decreto di registrazione del 23 maggio 2007 e successivi decreti di modifica relativi al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Kinto» (reg. n. 12036), contenente le sostanze attive prochloraz e triticonazolo a nome dell'impresa BASF Italia S.p.a. con sede legale in via Marconato n. 8, Cesano Maderno (Monza-Brianza) - 20811 (Italia);

Vista l'istanza presentata in data 31 dicembre 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 7 gennaio 2014 dall'impresa medesima diretta ad ottenere la ri-registrazione del suddetto prodotto fitosanitario secondo i principi uniformi, sulla base del dossier BAS 591 01F, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva prochloraz;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo BAS 591 01F, svolta dall'Azienda ospedaliera Luigi Sacco - Polo universitario/Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS, al fine della ri-registrazione del prodotto fitosanitario sopra riportato, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'ufficio trasmessa in data 31 marzo 2016 e successive note, con la quale è stata chiarita, la problematica legata alla classificazione del suddetto prodotto fitosanitario, da parte dell'Istituto superiore di sanità e richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter*;

Vista la nota pervenuta in data 9 maggio 2016 e successive integrazioni da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz la ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Kinto» (reg. n. 12036) alle nuove condizioni di impiego;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz, del prodotto fitosanitario KINTO (reg. n. 12036), contenente le sostanze attive procholaz e triticonazolo, dell'impresa BASF Italia S.p.a. con sede legale in via Marconato n. 8, Cesano Maderno (Monza-Brianza) - 20811 (Italia), con e alle condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi e munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a ri-etichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 31 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

KINTO®

FUNGICIDA DI CONTATTO E SISTEMICO PER LA PROTEZIONE DELLE SEMENTI DI FRUMENTO, ORZO, TRITICALE, AVENA,MAIS E SEGALE
Sospensione concentrata per concia sementi (FS)

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
PROCLORAZ-complesso Cu 5,44%=60 g/l
TRITICONAZOLO puro 1,81%=20 g/l
Coformulanti q. b. a g 100
*Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302: nocivo se ingerito
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 401-Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201-Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P202-Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. P280-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308+313-In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405-Conservare sottochiave. P501-Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

ATTENZIONE

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officina di produzione:
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania
BASF Agri-Production S.A.S., 69727 Genay – Francia

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. 12036 del 23.05.07

Contenuto netto: 50 – 100 – 200 – 1000 l
Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare maschera, adeguati indumenti protettivi (tuta completa) e guanti durante le fasi di calibrazione e pulizia dell'attrezzatura, miscelazione/carico del prodotto e confezionamento delle sementi trattate

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Triticonazolo: 1,94 %
Procloraz: 5,65 %
Triticonazolo: ----
Procloraz: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea) deprime il SNC e la respirazione: possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
KINTO è un fungicida appositamente formulato per la concia delle sementi di frumento, orzo, triticale, avena e segale. Il prodotto è efficace contro numerosi funghi patogeni che infettano i semi e che costituiscono il complesso del mal del piede o colpiscono la parte aerea dei cereali.
KINTO, oltre ad agire localmente per contatto, è sistemico: può quindi controllare anche i patogeni situati sotto i tegumenti dei semi o al loro interno.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
KINTO s'impiega per **la concia delle sementi** di frumento tenero, frumento duro, orzo, triticale, avena e segale contro i funghi patogeni seguenti: *Fusarium spp.* e *Microdochium nivale* (mal del piede), *Tilletia spp.* (carie del frumento), *Ustilago spp.* (carboni di frumento ed orzo), *Pyrenophora graminea* (striatura bruna dell'orzo), *Pyrenophora teres* (maculatura reticolare e puntiforme dell'orzo).

FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE:
Usare dosi di 150 - 200 ml p.f./100 kg di seme; utilizzare la dose più elevata in particolare per le partite di cariossidi altamente infettate da *Pyrenophora graminea*.
MAIS: 150-250ml p.f./100 kg di seme

KINTO s'impiega diluendo la dose necessaria in un volume d'acqua che dipende dall'attrezzatura utilizzata per il trattamento di concia dei semi.

COMPATIBILITÀ
Si consiglia d'applicare il prodotto da solo.

Si potrebbe verificare qualche leggero ritardo nella fase di emergenza, ma questo sarà superato senza effetti duraturi.

AVVERTENZE: i semi conciati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione dei semi conciati non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

AD ESCLUSIVO USO DELLE INDUSTRIE SEMENTIERE

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.
LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI DA LITRI 200 E 1.000 DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

31 MAG. 2017

17A05834

DECRETO 27 giugno 2017.

Modifica del decreto 31 maggio 2017, con il quale è stato ri-registrato il prodotto fitosanitario «Kinto», contenente le sostanze attive prochloraz e triticonazolo, sulla base del dossier BAS 591 01F di allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del 31 maggio 2017, con il quale è stato ri-registrato il prodotto fitosanitario «Kinto» (reg. n. 12036) contenente le sostanze attive prochloraz e triticonazolo, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011, a nome dell'impresa BASF Italia Spa in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato n. 8;

Tenuto conto che l'impresa nel presentare la documentazione necessaria per la ri-registrazione, alla luce dei principi uniformi, ha fornito studi a sostegno della nuova classificazione ed ha rinunciato alla coltura del mais, per motivi commerciali;

Ritenuto di poter procedere alle suddette modifiche richieste;

Decreta:

È autorizzata la modifica dell'etichetta del prodotto fitosanitario KINTO (reg. n. 12036) contenente le sostanze attive prochloraz e triticonazolo, ri-registrato con decreto del 31 maggio 2017, a nome dell'impresa BASF Italia Spa in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato n. 8.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile della nuova etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

KINTO®

FUNGICIDA DI CONTATTO E SISTEMICO PER LA PROTEZIONE DELLE SEMENTI DI FRUMENTO, ORZO, TRITICALE, AVENA e SEGALE.
Sospensione concentrata per concia sementi (FS)

KINTO®

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

PROCLORAZ-complesso Cu	g 5,44=60 g/l
TRITICONAZOLO puro	g 1,81=20 g/l
Coformulanti q. b. a	g 100

Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sottochiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officina di produzione:
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania
BASF Agri-Production S.A.S., 69727 Genay – Francia

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. 12036 del 23.05.07

Contenuto netto: 50 – 100 – 200 – 1000 l
Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Triticonazolo: 1,94 %
Procloraz: 5,65 %
Triticonazolo: ---
Procloraz: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea) deprime il SNC e la respirazione: possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
KINTO è un fungicida appositamente formulato per la concia delle sementi di frumento, orzo, triticale, avena e segale. Il prodotto è efficace contro numerosi funghi patogeni che infettano i semi e che costituiscono il complesso del mal del piede o colpiscono la parte aerea dei cereali.
KINTO, oltre ad agire localmente per contatto, è sistemico: può quindi controllare anche i patogeni situati sotto i tegumenti dei semi o al loro interno.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
KINTO s'impiega per **la concia delle sementi** di frumento tenero, frumento duro, orzo, triticale, avena e segale contro i funghi patogeni seguenti: *Fusarium spp.* e *Microdochium nivale* (mal del piede), *Tilletia spp.* (carie del frumento), *Ustilago spp.* (carboni di frumento ed orzo), *Pyrenophora graminea* (striatura bruna dell'orzo), *Pyrenophora teres* (maculatura reticolare e puntiforme dell'orzo).

FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE:
Usare dosi di 150 - 200 ml p.f./100 kg di seme; utilizzare la dose più elevata in particolare per le partite di cariossidi altamente infettate da *Pyrenophora graminea*.

KINTO s'impiega diluendo la dose necessaria in un volume d'acqua che dipende dall'attrezzatura utilizzata per il trattamento di concia dei semi.

COMPATIBILITÀ
Si consiglia d'applicare il prodotto da solo.

Si potrebbe verificare qualche leggero ritardo nella fase di emergenza, ma questo sarà superato senza effetti duraturi.

AVVERTENZE: i semi conciati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione dei semi conciati non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

ATTENZIONE PER L'OPERATORE: utilizzare maschera, adeguati indumenti protettivi (tuta completa) e guanti durante le fasi di calibrazione e pulizia dell'attrezzatura, miscelazione/carico del prodotto e confezionamento delle sementi trattate.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

***Per le taglie da 200 e 1.000 litri*:**

AD ESCLUSIVO USO DELLE INDUSTRIE SEMENTIERE

LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI DA LITRI 200 E 1.000 DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

27 GIU. 2017

17A05835

DECRETO 21 luglio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di acido gibberellico, sulla base del dossier «Labiogamma» di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva acido gibberellico;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il regolamento 2017/195/UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 agosto 2020;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario «Labiogamma», presentato dall'impresa Fine Agrochemicals Limited, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva acido gibberellico;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto del-

la conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo «Labiogamma», svolta dall'Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 agosto 2020, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 23919 in data 8 giugno 2017 con la quale è stata richiesta all'impresa Fine Agrochemicals Limited titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 12 mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Labiogamma»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Fine Agrochemicals Limited è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

PRODOTTO FITOSANITARIO A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA ACIDO GIBBERELLICO RI-REGISTRATO ALLA LUCE DEI PRINCIPI UNIFORMI SULLA BASE DEL DOSSIER LABIOGAMMA DI ALLEGATO III FINO AL 31 AGOSTO 2020 AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 22 APRILE 2009 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DI INCLUSIONE 2008/127/CE DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'impresa titolare
1.	5961	LABIOGAMMA	19 luglio 1984	FINE AGROCHEMICALS LIMITED	Nessun pittogramma H412-EUH401-P102-P405-P260-P270
	Modifiche autorizzate: estensione alle colture: pomodoro (in serra), ciliegio; eliminazione delle colture: fragola, patata.				

LABIOGAMMA

FITOREGOLATORE IN POLVERE SOLUBILE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU COLTURE ORTICOLE E ORNAMENTALI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Acido gibberellico (A3) g 100
(purezza minima 90%)

INDICAZIONI DI PERICOLO
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente attenersi alle istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P405 Conservare sotto chiave. P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, non bere né fumare durante l'uso.

Titolare della registrazione:

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington
Worcester WR5 2RQ (UK)
Tel. +44 1905 361800
E enquire@fine.eu
www.fine.eu

Distribuito da:
LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.,
Via Tito Speri, 3/5 – San Vittore Olona (Mi),
Tel 0331.518550 – info@labioit.it

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5961 del 19.07.1984

Officina di produzione: L.B.I. Srl – Via Tito Speri, 3/5 San Vittore Olona (MI)

Contenuto netto: g 1-3-5-10-50-100-250-500-1000 Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

LEGGERE COMPLETAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DELL'SUO

LABIOGAMMA contiene acido gibberellico GA_3, fitoregolatore naturale derivato dalla fermentazione che si verifica in numerose specie di piante. L'acido gibberellico influenza molti processi biologici quali l'accrescimento e lo sviluppo della pianta, la fioritura, l'allegagione, l'anticipo di produzione. L'epoca di applicazione è fondamentale per il buon risultato del trattamento.

MODALITÀ D'USO

Miscelazione
Dopo aver stabilito la dose d'impiego di LABIOGAMMA per la coltura da trattare, aggiungere tale quantitativo di prodotto in 1 litro d'acqua, agitare fino a complete dissoluzione. Riempire a metà il serbatoio dell'attrezzatura, mescolare e mantenere in agitazione, quindi portare a volume con il resto dell'acqua. Su agrumi la soluzione ideale per massimizzare l'apporto di GA_3 è a pH 4-5,5.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 luglio 2017

Agrumi
Dose: 1 g/100 litri d'acqua (Clementino, mandarino)
1-2 g/litri d'acqua (arancio, limone)
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 2 (Clementino, mandarino)
1 (arancio, limone)
LABIOGAMMA può essere usato per migliorare la formazione dei frutti degli agrumi. Su clementino e mandarino effettuare un primo trattamento a 1 g/100 litri d'acqua dalla piena fioritura fino a 2/3 della caduta petali e ripetere, se necessario, specialmente in caso di un lungo periodo di fioritura.
LABIOGAMMA può essere usato per posticipare la maturazione. Su arancio, effettuare un solo trattamento a 1-2 g/100 litri d'acqua prima dell'inizio del cambio di colorazione dei frutti per posticipare la maturazione e migliorare la qualità della buccia alla raccolta. Su limone, effettuare un unico trattamento a 1-2 g/100 litri d'acqua prima della colorazione del frutto per posticipare la maturazione, ridurre il numero di frutti piccoli ed aumentare la dimensione ed il peso dei frutti.
Attenzione: l'applicazione di acido gibberellico su alcune cultivar di agrumi, quali Turkey Valencia e Bhiahinnia Navel, può causare fenomeni di fitotossicità in condizioni di crescita sfavorevoli..

Pero
Dose: fino a 1,3 g/100 litri d'acqua se applicato da solo, 0.3 g/100 litri d'acqua in miscela con PERLAN®
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Per migliorare l'allegagione in varietà con bassa fruttificazione, applicare durante la fioritura (nel periodo compreso tra il 20-30% e fine fioritura). LABIOGAMMA può anche essere applicato subito dopo una gelata (entro 48 ore) verificatasi durante la fioritura o l'allegagione per ridurre i danni da gelo.
Attenzione: la gestione del frutteto (in particolare la potatura ed il controllo della robustezza dell'albero) e la fertilizzazione devono essere adattate in relazione all'obiettivo di carico di frutta. L'uso di una dose troppo alta di LABIOGAMMA può modificare aspetto dei frutti (allungamento frutta) e ridurre la fioritura nell'anno successivo.

Vite
Dose: 3,4 g/100 litri d'acqua (uva da tavola)
0,5-1 g/100 litri d'acqua (uva da vino e uva passa)
Volume d'acqua/ha: 300-1000 litri (uva da tavola); 500 litri (uva da vino); 1000 litri (uva passa)
Numero massimo di applicazioni per stagione: 2 (uva da tavola)
1 (uva da vino e uva passa)
Nelle varietà apirene di uva da tavola (Sultanina, Thomson...), un'applicazione prima della fioritura su germogli di 4-8 cm aumenterà la lunghezza grappolo. L'assottigliamento degli acini può essere ottenuto con una sola applicazione al 30-40% di fioritura. Applicare LABIOGAMMA a 3 g/100 litri d'acqua dall'allegagione fino ad una dimensione delle bacche di 3-4 mm di diametro per ingrandire gli acini alla raccolta e ripetere l'applicazione dopo 8-10 giorni per ottenere acini di formato più omogeneo. Un trattamento in piena fioritura ripetuta dopo 5 giorni aumenta l'allegagione e la precocità di produzione
Su uva da vino (Chardonnay, Picolit, Tocai, etc.), applicare LABIOGAMMA a 0,5-1 g/100 litri d'acqua prima della fioritura su germogli di 10-15 cm per migliorare la lunghezza del grappolo e così facendo ridurre la compattezza grappolo e l'impatto potenziale di *Botrytis cinerea* su grappoli
Nella produzione di uva passa (Sultanina), applicare LABIOGAMMA a 0,5-1 g/100 litri d'acqua quando la dimensione dell'acino è di 3 mm di diametro per aumentarne la dimensione alla raccolta. Un unico trattamento a 0,5-1 g/100 litri d'acqua in piena fioritura limita la caduta di fiori e frutti su varietà Black Corinthian.
L'uso di LABIOGAMMA in miscela estemporanea con un bagnante può migliorare la penetrazione e l'efficacia del prodotto.
Attenzione: ridurre la dose d'impiego di LABIOGAMMA su varietà molto sensibili come Riesling.

Ciliegio
Dose: 1-2 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
Per aumentare la compattezza e la qualità nel ciliegio dolce applicare circa 3 settimane prima del raccolto previsto, al momento della comparsa della maturazione, quando le ciliegie sono di colore giallo paglierino. LABIOGAMMA ritarda la maturazione dei frutti di 4-5 giorni, allungando così il periodo di raccolta e ritardando il periodo di suscettibilità da rotture causate dalla pioggia rottura. Il trattamento inoltre aumenta la dimensione del frutto, la compattezza e la resistenza a patologie di post-raccolta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 luglio 2017

Carciofo
Dose: 1-2 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 3
Volume d'acqua/ha: 400-1000 litri
Per ottenere un anticipo di maturazione, dei capolini più grossi ed in maggior quantità applicare LABIOGAMMA a 1-2 g/100 litri d'acqua. La prima applicazione deve avvenire durante la formazione del capolino centrale (1-2 foglie vere) e può essere ripetuto ogni 15-20 giorni.
Attenzione: il regime di fertilizzazione deve essere adattato all'obiettivo di produzione per beneficiare del trattamento.

Pomodoro in serra
Dose: 1-2 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 3
Volume d'acqua/ha: 500 litri
Per ottenere un anticipo di produzione ed un aumento dell'allegagione, applicare LABIOGAMMA durante la fase iniziale della fioritura del palco fiorale desiderato. L'applicazione può essere ripetuta, se necessario, sul successivo palco fiorale. L'irrorazione va diretta sui boccioli.

Ornamentali ***(Spathiphyllum, Chrysanthemum, Cyclamen)***
Dose: 2-18 g/100 litri d'acqua
Numero massimo di applicazioni per stagione: 1
Volume d'acqua/ha: 1000 litri
A seconda della sua epoca di impiego, l'applicazione di LABIOGAMMA può portare a stimolazione della crescita vegetativa, fioritura precoce o più abbondante. Pertanto, il momento esatto dell'applicazione deve essere adattata alla coltura ed all'effetto desiderato.

Compatibilità
LABIOGAMMA non deve essere miscelato con oli minerali e prodotti alcalini come poltiglia bordolese e zolfo calcico. Non effettuare trattamenti con LABIOGAMMA a meno di 2 settimane da un trattamento con olio estivo che ne comprometterebbe l'assorbimento. Consultare il proprio consulente agrochimico per consigli sull'uso corretto di LABIOGAMMA in miscela con altri prodotti fitosanitari. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze generali
Utilizzare alti volumi d'acqua per assicurare la completa bagnatura della coltura. Adattare il volume di trattamento allo stadio di sviluppo ed al volume di vegetazione.
Effettuare i trattamenti preferibilmente al mattino o di sera, quando l'umidità relative è più alta, in modo da assicurare il perfetto assorbimento di LABIOGAMMA ed accrescerne l'efficacia. Non applicare su piante sotto stress idrico.
Non lasciare la soluzione nel serbatoio per lunghi periodi (ad es. durante i pasti o nella notte).

Risciacquo
Risciacquare il serbatoio con acqua pulita e spruzzare sul terreno trattato.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garantisce che il presente Prodotto è conforme alle caratteristiche indicate su questa etichetta. FINE non offre nessun'altra garanzia, espressa o implicita, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 luglio 2017

È impossibile eliminare tutti i rischi associati al presente Prodotto. Infortuni e danni personali, risultati insufficienti, o altre conseguenze non previste possono aver luogo a causa di fattori quali condizioni atmosferiche anormali, presenza di altri materiali, le modalità di applicazione, l'uso del Prodotto in maniera non assolutamente conforme alle istruzioni dell'etichetta o altri fattori al di fuori del controllo di FINE o del rivenditore. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, tali rischi sono a totale carico dell'Acquirente.

L'intera responsabilità di FINE, nei termini della presente garanzia, si limita alla somma del prezzo d'acquisto, oppure, a esclusiva discrezione di FINE, alla sostituzione gratuita del Prodotto. FINE declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del Prodotto.

Etichetta in formato ridotto per le taglie fino a 100 g

LABIOGAMMA

FITOREGOLATORE IN POLVERE SOLUBILE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU COLTURE ORTICOLE E ORNAMENTALI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
Acido gibberellico (A3) g 100
(purezza minima 90%)

INDICAZIONI DI PERICOLO
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente attenersi alle istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P405 Conservare sotto chiave. P260 Non respirare la polvere. P270 Non mangiare, non bere né fumare durante l'uso.

Titolare della registrazione:
fine

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington
Worcester WR5 2RQ (UK)
Tel. +44 1905 361800
E enquire@fine.eu
www.fine.eu

Distribuito da:
LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.,
Via Tito Speri, 3/5 – San Vittore Olona (Mi),
Tel 0331.518550 – info@labioit.it

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5961 del 19.07.1984

Officina di produzione: L.B.I. Srl – Via Tito Speri, 3/5 San Vittore Olona (MI)

Contenuto netto: g 1-3-5-10-50-100 Lotto N. (vedere stampa sul contenitore)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ D'USO
Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 luglio 2017

17A05833

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Raggio di Sole Società cooperativa - O.N.L.U.S.», in Vimodrone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Raggio di sole società cooperativa - O.N.L.U.S.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 11.604,00, si riscontra una massa debitoria di € 28.900,00 ed un patrimonio netto negativo di € -19.216,00;

Considerato che in data 10 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Raggio di sole società cooperativa - O.N.L.U.S.», con sede in Vimodrone (Milano) - (codice fiscale n. 07850600961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ammendola, nato a Milano l'8 agosto 1979 (codice fiscale MMNRRT79M08F205Y) e ivi domiciliato, via San Vito n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05868

DECRETO 18 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di consumo di Terno d'Isola - Società cooperativa», in Terno d'Isola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa di consumo di Terno d'Isola - Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 273.205,00, si riscontra una massa debitoria di € 276.288,00 ed un patrimonio netto negativo di € -106.907,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di consumo di Terno d'Isola - Società cooperativa», con sede in Terno D'Isola (Bergamo) (codice fiscale 00298260167) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Massimo Monzani (codice fiscale MNZMSM54H21G160J), nato a Osio Sotto (Bergamo) il 21 giugno 1954, e domiciliato in Bergamo, via Pignolo n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05869

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «La Casa dei Nonni Società cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La casa dei nonni società cooperativa sociale», con sede in Milano (codice fiscale n. 02373970397), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario

liquidatore il dott.ssa Stefania Chiaruttini, nata a Este (Padova) l'11 agosto 1962 (codice fiscale CHRSFN62M-51D442V), domiciliato in Milano, via Cesare Battisti n. 19.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05871

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Euro Logistica Società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della cooperativa;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «trasferito» e che, pertanto, non sono state presentate osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro logistica società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale n. 05804910965), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott.ssa Stefania Chiaruttini, nata a Este (Padova) l'11 agosto 1962 (codice fiscale CHRSFN62M-51D442V), domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 19.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05872

DECRETO 28 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Lavoratori di Varese Società cooperativa», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 23 maggio 2017, n. 39/2017, del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Lavoratori di Varese Società cooperativa»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Lavoratori di Varese Società cooperativa» con sede in Varese (VA) (codice fiscale 03246290120) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo, (C.F. CLMMRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970, e domiciliato in Rescaldina (MI), via Ignazio Bossi n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05866

DECRETO 28 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lodi Assistance Società cooperativa sociale Onlus», in Lodi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 19 maggio 2017 n. 25/2017 del Tribunale di Lodi con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Lodi Assistance Società cooperativa sociale Onlus»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato

estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lodi Assistance Società cooperativa sociale Onlus» con sede in Lodi (codice fiscale 06406420965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Alberto Bernorio (codice fiscale BRNPLB79M13F205C) nato a Milano il 13 agosto 1979, domiciliato in Casalpusterlengo (Lodi), via Libertà n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05867

DECRETO 28 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «LO.SI.FA. Cooperativa sociale», in Castellanza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 5 aprile 2017 n. 53/2017 del Tribunale di Busto Arsizio con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «LO.SI.FA. Cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «LO.SI.FA. Cooperativa sociale», con sede in Castellanza (Varese) (codice fiscale 03315260129) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Battista Storsillo (codice fiscale STRGNN50B11A225I) nato ad Altamura (Bari) l'11 febbraio 1950, domiciliato in Busto Arsizio (Varese), piazza G. Garibaldi n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05870

DECRETO 31 luglio 2017.

Gestione commissariale della «Coop. Monti Società cooperativa», in Parma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Coop. Monti società cooperativa» concluso in data 30 ottobre 2016 e del successivo verbale di accertamento concluso il 4 aprile 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata nel termine di sessanta giorni a sanare le irregolarità riscontrate sul verbale di rilevazione e che, in sede di accertamento, permanevano talune gravi irregolarità e più precisamente: non risultava effettuato il versamento del contributo di revisione per i bienni 2013/2014 e 2015/2016, nonché quello ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferito all'anno 2014 ai sensi dell'art. 11 legge n. 59/92, non risultava deliberato dall'assemblea in ordine alla gratuità o al compenso dell'Amministratore unico, non risultava istituito il libro delle deliberazione dell'Amministratore unico;

Vista la nota n. 184511, trasmessa via Pec in data 18 maggio 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Stefano Marchesano;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Cooperativa Monti società cooperativa» con sede in Parma - C.F. 01542120199 -, costituita in data 3 febbraio 2012 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Stefano Marchesano, nato a Medicina (BO), il 12 febbraio 1978 (C.F. MRCSFN78B12F083G), ivi domiciliato in via Marzabotto n. 118/C, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05853

DECRETO 31 luglio 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «Cooperativa edile Bergantino - Società cooperativa», in Empoli e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edile Bergantino - Società cooperativa» con sede in Empoli (Firenze) concluso in data 24 novembre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 21 marzo 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 90 giorni le irregolarità riscontrate in sede di rilevazione e che, in sede di accertamento risultavano permanere talune gravi irregolarità, e più precisamente:

la cooperativa non aveva modificato lo statuto sociale con particolare riferimento agli articoli 4 (scopo sociale), 6 (ammissione a socio di persone non fisiche) e non aveva provveduto ad inserire i criteri per la ripartizione dei ristorni ai sensi dell'art. 2521 del codice civile;

la cooperativa non aveva effettuato il cambio di categoria di appartenenza presso l'Albo delle società cooperative, risultando iscritta nella categoria delle cooperative edilizie e di abitazione mentre svolge l'attività tipica delle cooperative di produzione e lavoro;

la cooperativa non ha depositato il regolamento interno ai sensi della legge n. 142/2001 presso la competente DTL;

la cooperativa non ha versato il contributo biennale 2015/2016 con sanzione per ritardato pagamento ed interessi legali e il contributo di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992 relativamente agli esercizi 2014 e 2015;

l'assemblea dei soci non ha deliberato in ordine al compenso o alla gratuità delle cariche sociali;

Vista la nota n. 214916, trasmessa via pec in data 8 giugno 2017, con la quale è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la nota di cui sopra è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa e che non risultano pervenute controdeduzioni in ordine a tale comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Antonio Di Giovanni;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Cooperativa edile Bergantino - Società cooperativa» con sede in Empoli (Firenze) - codice fiscale 06440540489, costituita in data 26 marzo 2014, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Antonio Di Giovanni nato a Firenze il 6 ottobre 1965 (codice fiscale DGVNTN65R06D612A), ivi domiciliato in via Agnolo Poliziano n. 17 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05854

DECRETO 31 luglio 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa edilizia La Capannina - Società cooperativa a proprietà indivisa», in Torino e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia La Capannina - Società cooperativa a proprietà indivisa», con sede in Torino conclusa in data 3 maggio 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 7 luglio 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nonché le risultanze del successivo supplemento di verifica ispettiva concluso in data 3 aprile 2017 con la conferma del provvedimento già proposto in sede di ispezione straordinaria;

Preso atto che dalle citate risultanze dell'ispezione straordinaria si rileva che l'ente, diffidato a sanare le irregolarità riscontrate in sede di rilevazione nel termine di quarantacinque giorni, in sede di accertamento ispettivo non aveva dato prova dell'effettivo superamento di tali irregolarità e per questo motivo avevano proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Tenuto conto che in data 21 ottobre 2016, il presidente della cooperativa faceva pervenire a questa Direzione generale una nota di controdeduzioni in ordine alle risultanze ispettive nella quale dichiarava che gran parte delle irregolarità erano state sanate o in corso di risoluzione;

Tenuto conto che in data 17 novembre 2016 questa Direzione generale predisponeva un supplemento ispettivo al fine di verificare quanto dichiarato dal legale rappresentante nella citata nota controdeduzioni;

Considerato che dall'esame delle risultanze dei verbali di supplemento di verifica ispettiva è emerso che la cooperativa — diffidata a sanare le irregolarità riscontrate in sede di supplemento di verifica nel termine di sessanta giorni — in sede di accertamento di supplemento di verifica evidenziava il permanere di talune gravi irregolarità e più precisamente:

1) mancata convocazione di una nuova assemblea per l'approvazione dei punti inseriti all'ordine del giorno nelle assemblee del 25 luglio 2016 e del 29 settembre 2016 (approvazione del bilancio d'esercizio 2015 e rinnovo cariche sociali), che risultano nulle per essere state approvate per la quasi totalità da soci non assegnatari e, quindi, non interessati allo scambio mutualistico;

2) i soci assegnatari non sono risultati messi a conoscenza dell'avvenuto svolgimento dell' ispezione, come previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 220/2002 attesa la mancata convocazione di una ulteriore assemblea;

2) redazione dei verbali dell'organo sovrano in maniera non conforme e non contestuale all'effettivo svolgimento delle assemblee;

3) mancata esibizione da parte dell'organo amministrativo del libro soci e del libro dei verbali delle adunanze ai soci che ne avevano avanzata richiesta, in contrasto con le previsioni dell'art. 2476 del codice civile;

4) non corretta emissione delle fatture relative agli affitti degli alloggi che non evidenziano gli importi relativi ai singoli soci ma soltanto un generico totale complessivo;

5) ingiustificato mancato versamento all'erario delle ritenute riferibili agli interessi previsti dal Fondo di mutualità stante la disponibilità di liquidità dell'ente, bilanci chiusi con utile d'esercizio e la verifica degli estratti conto bancari con saldo positivo;

7) omessa esibizione della ricevuta della presentazione del modello 770 comprovante il versamento dei citati interessi;

6) assenza di idonea informativa ai soci in merito ai versamenti effettuati a fronte delle quote FIP e dei successivi versamenti effettuati dalla cooperativa alla Regione Piemonte;

7) pagamento anticipato di rate di mutuo in data antecedente all'erogazione dello stesso da parte dell'istituto mutuante;

Vista la nota n. 0215133 dell'8 giugno 2017 con la quale questa Direzione generale, sulla base delle citate risultanze ispettive, ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Vista la nota pervenuta in data 14 giugno 2017 ed acquisita con il numero di protocollo 0224300 la cooperativa ha avanzato richiesta di accesso agli atti, finalizzata a predisporre adeguata risposta di controdeduzioni;

Vista la nota n. 0240762 del 22 giugno 2017 con la quale ha manifestato la propria disponibilità all'accesso

ed ha richiesto di ricevere — entro il termine di cinque giorni — un elenco analitico della documentazione richiesta atteso che la richiesta avanzata dall'ente risultava del tutto generica;

Vista la nota pervenuta in data 26 giugno 2017 ed acquisita con il numero di protocollo 251271, con la quale la cooperativa ha trasmesso le proprie controdeduzioni in ordine all'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che le predette controdeduzioni, non recano affermazioni attestanti il superamento delle irregolarità gestorie oggetto, in particolare, del verbale di supplemento di verifica straordinaria del 3 aprile 2017 ma si riferiscono ad una situazione di fatto e di diritto della cooperativa pressoché identica a quella riscontrata dagli ispettori, nella loro qualità di pubblici ufficiali i cui atti ed accertamenti fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 del codice civile, senza dichiarare di aver apportato alcun sostanziale miglioramento alle gravi carenze gestionali rilevate;

Considerato, infatti, che le controdeduzioni del 26 giugno 2017, cui è allegata anche una informativa generale ai soci del 26 aprile 2017, non risultano suscettibili di far mutare l'orientamento dell'amministrazione in ordine all'adozione del provvedimento proposto in sede ispettiva in quanto le stesse, anziché confutare le contestazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento, confermano la permanenza di gravi irregolarità gestionali atteso che dalle stesse si rileva:

1) la mancata dimostrazione dell'avvenuta regolare convocazione di una nuova assemblea per l'approvazione dei punti inseriti all'ordine del giorno nelle assemblee del 25 luglio 2016 e del 29 settembre 2016; tale dato emerge *per tabulas* a pag. 2, punto 6, della informativa ai soci del 26 aprile 2017 laddove si dichiara che «sarà convocata una nuova assemblea per l'approvazione del bilancio 2016 e per l'aggiornamento delle cariche sociali» nonché, sempre *per tabulas*, a pag. 3, sesto capoverso, delle controdeduzioni del 26 giugno 2017, ove si afferma espressamente di aver accolto le dimissioni di alcuni soci non assegnatari ad eccezione di quelle di quei soci non assegnatari che sono componenti del C.d.A. della cooperativa;

2) la volontà della cooperativa di mantenere immutata la attuale composizione del C.d.A. e la disponibilità in futuro (e, allo stato, ripetesi, non ancora avvenuto) di inserire nel C.d.A. anche soci assegnatari. Quanto detto in merito all'attuale accoglimento delle dimissioni di soci non assegnatari, avvalora le contestazioni degli ispettori e della comunicazione di avvio del procedimento in ordine alla nullità delle deliberazioni assembleari assunte in maggioranza da soci non assegnatari e non giova in alcun modo affermare (punto 1, pag. 2 delle controdeduzioni) che sulla validità dell'assemblea del 25 luglio 2016 penderebbe un giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario, posto che anche la conferma degli effetti delle predette deliberazioni assembleari tra le parti di quel determinato giudizio non precluderebbe, a chiunque ne abbia interesse e con azione imprescrittibile, di far accertare in altro giudizio la nullità delle stesse. Infatti, a norma dell'art. 2909 del codice civile, il giudicato ha effetto limitato alle sole parti del giudizio, ai loro eredi o ai loro aventi causa;

3) l'espressa conferma al punto 1 a pag. 2 delle controdeduzioni, della redazione dei verbali dell'organo sovrano in maniera non contestuale all'effettivo svolgimento delle assemblee, che viene giustificata come costante «prassi» laddove, invece, la redazione intempestiva dei verbali di assemblea deve essere eccezionale e motivata e presuppone l'esistenza di verbali «tempestivi», realizzati su fogli liberi e che rappresentano una minuta, che devono poi riportarsi sul libro dei soci atteso che il momento ha rilievo in quanto è quello dal quale decorrono i termini per le impugnazioni;

4) il difetto di allegazione sul punto nelle controdeduzioni relativo alla reticenza da parte dell'organo amministrativo a dare seguito alle richieste di esibizione del libro soci e del libro dei verbali delle adunanze da parte dei soci, in contrasto con le previsioni dell'art. 2476 del codice civile; viene solo apoditticamente smentito quanto rilevato dagli ispettori;

5) la permanenza della irregolarità relativa alla non corretta emissione delle fatture sugli affitti degli alloggi, in quanto non può obiettivamente dimostrare il contrario la mera allegazione alle controdeduzioni del 26 giugno 2017, di una generica fattura riguardante un solo socio e non già la totalità di tutti i soci della cooperativa;

6) il mancato superamento della irregolarità, accertata dagli ispettori, relativa al mancato versamento all'erario delle ritenute riferibili agli interessi previsti dal Fondo di mutualità nonché alla omessa presentazione del modello 770 comprovante il versamento degli interessi viene confermato al punto al punto 5 di pag. 2 delle citate controdeduzioni;

7) la mancanza di idonea informativa in merito ai versamenti effettuati dai soci a fronte delle quote FIP e dei successivi versamenti effettuati dalla cooperativa alla Regione Piemonte, posto che la cooperativa non fornisce alcun documento a sostegno delle proprie, invero apodittiche, affermazioni contenute al punto 6 di pag. 2 delle controdeduzioni;

8) il pagamento anticipato di mutui in data antecedente all'erogazione degli stessi da parte dell'istituto mutuante viene confermato al punto 7 di pag. 3 delle controdeduzioni del 26 giugno 2017;

Vista la nota pervenuta in data 6 giugno 2017 ed acquisita con il numero di protocollo 210345 con la quale il presidente ha comunicato di aver informato i soci in ordine alla prossima convocazione dell'assemblea per i giorni 28 e 29 giungo 2017, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione;

Vista la nota pervenuta il 26 giugno 2017 ed acquisita con il numero di protocollo 248819 recante una dichiarazione con la quale i soci dichiarano di non approvare l'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 giugno 2017 e ne chiedono il rinvio;

Vista altresì la nota pervenuta via pec in data 19 luglio 2017 ed acquisita al numero di protocollo 307118, con la quale il presidente del CdA , integrando la sopra citata nota di controdeduzioni del 26 giugno 2017, ha manifestato acquiescenza rispetto all'emanando provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che le risultanze istruttorie e quanto sopra riportato evidenziano una situazione di irregolarità gestionale che rende necessaria l'adozione del provvedimento di gestione commissariale proposto al termine dell'ispezione straordinaria e confermato al termine del supplemento di verifica ispettiva;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio, che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposta di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Pier Luigi Passoni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Cooperativa edilizia La Capannina - Società cooperativa a proprietà indivisa», con sede in Torino - codice fiscale 02303760017, costituita in data 26 ottobre 1978, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Pier Luigi Passoni, nato a Torino il 9 settembre 1965, ivi residente in via Arsenale n. 35 (codice fiscale PSSPLG65P09L219K), è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05861

DECRETO 31 luglio 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Nazionale Opere Società cooperativa», in Brembate e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Nazionale Opere Società cooperativa», con sede in Brembate (Bergamo) conclusa in data 30 settembre 2016 e del verbale di mancato accertamento concluso in data 20 gennaio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 30 giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma si è sottratta all'accertamento rendendo impossibile verificare il superamento delle irregolarità riscontrate;

Considerato che permangono, quindi, le seguente irregolarità: la mancata redazione, approvazione e deposito presso la D.T.L. competente del regolamento interno di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001; mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2015/2016 e del versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferito all'anno 2015 ai sensi dell'art. 11, leg-

ge n. 59/1992; mancata deliberazione dell'assemblea in ordine alla gratuità o al compenso degli amministratori;

Vista la nota n. 173863 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, trasmessa via pec in data 10 maggio 2017, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Federico Vismara;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Nazionale Opere Società cooperativa», con sede in Brembate (Bergamo) - codice fiscale 04026050163, costituita in data 19 novembre 2014, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Federico Vismara nato a Milano il 26 aprile 1977 (codice fiscale VSMFRC77D26F205C), domiciliato in Monza, via Cavallotti n. 11, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05862

DECRETO 31 luglio 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa LA.SP. Lavoratori dello Spettacolo», in Bologna e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa LA.SP. - Lavoratori dello Spettacolo», con sede in Bologna conclusa il 14 dicembre 2016 e il successivo verbale di accertamento concluso in data 21 febbraio 2017 - con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni alcune irregolarità rilevate e che, in sede di accertamento permanevano talune gravi irregolarità per le quali la cooperativa non ha fornito prova dell'effettivo superamento;

Considerato che a carico dell'ente venivano riscontrate le seguenti irregolarità: il mancato aggiornamento e la non corretta tenuta del libro soci, il mancato aggior-

namento del libro dei verbali del consiglio di amministrazione relativamente alle trascrizioni delle delibere di ammissione dei soci, la mancata deliberazione da parte dell'assemblea relativamente all'esatta destinazione dell'utile 2015, così come stabilito dall'art. 20 dello statuto e dall'art. 2545-quarter, e relativamente alla gratuità o meno della carica degli organi sociali; la mancata approvazione ed il mancato deposito del regolamento interno, il mancato versamento del contributo biennale 2015/2016;

Vista la nota n. 193596, trasmessa via pec in data 24 maggio 2017, con la quale è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa e a seguito della quale non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Adriano Tortora;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Società cooperativa LA.SP. - Lavoratori dello Spettacolo», con sede in Bologna - codice fiscale 03442621201, costituita in data 16 febbraio 2015, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Adriano Tortora nato a Milano (codice fiscale TRTDRN76C16F205G), domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino n. 8/A è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05863

DECRETO 31 luglio 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «R.S.L. Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «R.S.L. Società cooperativa» con sede in Roma, conclusa in data 16 dicembre 2016, e del successivo verbale di mancato accertamento concluso in data 3 aprile 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 45 giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma si è sottratta all'accertamento rendendo impossibile verificare il superamento delle irregolarità riscontrate in sede di rilevazione;

Considerato che dall'esame del verbale di rilevazione è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare le seguenti irregolarità:

non corretta tenuta dei libri sociali: il libro soci non è risultato aggiornato, nel libro delle deliberazioni dell'amministratore unico non sono state riportate le determinazioni assunte nella gestione dell'ente, nel libro dei verbali di assemblea soci non sono stati trascritti i verbali di approvazione dei bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese nè risulta trascritto il verbale di approvazione del regolamento interno previsto dalla legge n. 142/2001 che risulta invece approvato e trasmesso alla DTL; non risulta inoltre deliberato dall'assemblea dei soci il compenso dell'amministratore unico.

Vista la nota n. 174260, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, trasmessa via pec in data 10 maggio 2017, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa e a seguito della quale non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Luca Belleggi;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «R.S.L. Società cooperativa» con sede in Roma - codice fiscale 13023811006, costituita in data 18 settembre 2014, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Luca Belleggi nato a Montefiascone (Viterbo) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale BLLLCU79B23F499A), domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 267, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05864

DECRETO 31 luglio 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa di gestione del Mercato comunale coperto 3 Abbigliamento - Porta Palazzo», in Torino e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di gestione del Mercato comunale coperto 3 Abbigliamento - Porta Palazzo», con sede in Torino;

Preso atto che la cooperativa è stata sottoposta ad ispezione straordinaria conclusa in data 8 giugno 2016 e a successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida concluso in data 8 luglio 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Viste le risultanze del supplemento di verifica ispettiva concluso il 15 novembre 2016 dal quale si rileva che la cooperativa — diffidata a sanare le irregolarità riscontrate nel termine di trenta giorni — in sede di accertamento di verifica ispettiva, concluso in data 15 dicembre 2016 con la conferma della proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale, evidenziava il permanere di talune gravi irregolarità e più precisamente:

1) mancata esibizione della perizia asseverata recante l'esatto ammontare dei crediti e la loro composizione e il mastrino relativo alla situazione dei soci attuali;

2) mancata esibizione di un dettaglio aggiornato dei debiti con l'indicazione delle date, le transazioni in corso e le rateizzazioni;

3) mancata esibizione del contratto preliminare con il Mercato centrale di Firenze per il superamento della criticità attraverso la concessione da parte della cooperativa degli spazi residui della struttura per la durata della parte residua della convenzione in cambio dell'accollo da parte del citato mercato dei debiti sussistenti in capo alla cooperativa e dei costi di gestione e manutenzione dell'intera struttura;

4) mancata esibizione delle copie delle rateizzazioni con Equitalia e con l'Agenzia delle entrate;

5) irregolare tenuta dei libri dei verbali delle assemblee e delle determinazioni del consiglio di amministrazione non risultano correttamente tenuti ed aggiornati;

Tenuto conto che gli ispettori incaricati avevano, inoltre, evidenziato le gravi mancanze gestionali e di trasparenza nelle comunicazioni ai soci, che non risultavano a conoscenza del debito reale nei confronti della società;

Vista la nota n. 0096084 del 15 marzo 2017 con la quale questa Direzione generale, sulla base delle citate risultanze ispettive, ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Vista la nota pervenuta in data 27 marzo 2017 ed acquisita con il numero di protocollo 108003 con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in ordine all'avvio del procedimento;

Vista la nota n. 139486 trasmessa in data 10 aprile 2017 con la quale questa Direzione generale comunicava di prendere atto della nota di controdeduzioni e della documentazione attestante il superamento di talune irregolarità contestate in sede di avvio del procedimento e chiedeva, al fine di completare l'istruttoria, di far pervenire informazioni sui punti per i quali permaneva una situazione non ancora chiarita e specificamente:

si chiedevano delucidazioni in merito alla posizione che la società Mercato centrale Firenze Srl avrebbe assunto all'interno della compagine sociale della cooperativa atteso che nella nota di controdeduzioni si asseriva che l'entrata nella cooperativa di tale società — avrebbe comportato l'inserimento di persone fisiche - in qualità di soci — che avrebbe consentito alla società Mercato centrale Firenze S.r.l. una posizione di controllo e di maggioranza nei confronti della cooperativa, ipotesi non prevedibile nell'ambito del sistema cooperativistico;

si chiedeva la documentazione comprovante l'eventuale avvio della procedura di rottamazione parziale per i debiti sociali afferenti la cooperativa;

si chiedeva conto in ordine alla irregolare tenuta dei libri sociali ed al loro mancato aggiornamento;

si rilevava il permanere di gravi irregolarità e precisamente: una grave situazione conflittuale esistente già da diversi anni tra i soci e la cooperativa; una non chiara misura dell'esposizione debitoria della cooperativa nei confronti dei soci; assenza di certezza in ordine alle dinamiche che hanno condotto alla nullità delle delibere assembleari del 26 gennaio 2016 e del 13 dicembre 2016;

assenza di una dettagliata relazione sugli errori determinanti afferenti il bilancio 2015 e la conseguente non corrispondenza con la contabilità generale;

Vista la nota pervenuta in data 12 giugno 2017 ed acquisita con il protocollo 218775 con la quale il legale rappresentante ha comunicato:

1) l'avvenuto conferimento ai legali che assistono l'ente dell'incarico di verificare che le condizioni dell'investitore (Mercato di San Lorenzo per il Centro Palatino) rispettino il sistema mutualistico;

2) la nomina di un commercialista e di un consulente per verificare la situazione contabile della cooperativa degli ultimi cinque anni;

3) che le autorità comunali hanno espresso un parere positivo sul progetto presentato dal citato investitore;

4) che gli investitori si sono resi disponibili a saldare i debiti della cooperativa con le dovute e comprovate garanzie, ma che nelle more della nuova gestione la cooperativa versa in una fase di stallo nell'attesa di una nuova rimodulazione dei debiti;

5) che i soci si sono comunque resi disponibili a effettuare versamenti volontari finalizzati alla copertura del debito;

Vista la nota ministeriale n. 240767 trasmessa in data 22 giugno 2017 con la quale questa Direzione generale ha comunicato alla cooperativa che le controdeduzioni ed osservazioni formulate nel corso della approfondita istruttoria, concretavano una mera dichiarazione di intenti e non già la prova dell'avvenuto superamento di tutte irregolarità riscontrate in sede ispettiva e contestate nella comunicazione di avvio del procedimento e che non potevano, quindi, ritenersi utilmente acquisiti elementi che supportassero la chiusura del procedimento senza l'adozione del provvedimento proposto;

Considerato che nella nota si specificava che le dichiarazioni del legale rappresentante in ordine all'asserito effettivo superamento di talune delle irregolarità contestate con la comunicazione di avvio del procedimento potevano essere verificate solo attraverso un nuovo accesso e si invitava l'associazione di rappresentanza a far pervenire le risultanze della nuova revisione;

Viste le risultanze della revisione effettuata dall'associazione di rappresentanza Lega nazionale cooperative e mutue, alla quale la cooperativa risulta aderente, conclusa con accertamento a seguito di diffida in data 3 maggio 2017 con la conferma della proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che dalle risultanze di tali ulteriori accessi ispettivi si rileva il permanere delle seguenti irregolarità e precisamente: che non è stata redatta la perizia asseverata recante l'esatto ammontare dei crediti e la loro composizione; che non risulta in essere una gestione attiva dei crediti con analisi aggiornata dell'esigibilità e della storicità degli stessi; che non sono state richieste rateizzazioni o rottamazioni dei debiti rateizzazioni ad Equitalia; che non è stata rinnovata la carica del revisore unico il cui mandato è scaduto 7 ottobre 2014; che non è stato deliberato un piano di sostenibilità per i superamento della criticità debitoria atteso che la posizione della società Mercato centrale di Firenze S.r.l. non è ancora stata chiarita poiché la trattativa è tuttora in corso; che i libri sociali risultano aggiornati al 2016;

Considerato che le risultanze istruttorie e quanto sopra riportato evidenziano una situazione di irregolarità gestionale che rende necessaria l'adozione del provvedimento di gestione commissariale proposto al termine dell'ispezione straordinaria e confermato al termine del supplemento di verifica ispettiva;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio, che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposta di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del prof. avv. Emanuele Cusa;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Cooperativa di gestione del Mercato comunale coperto 3 Abbigliamento - Porta Palazzo», con sede in Torino - codice fiscale 06205860015, costituita in data 18 ottobre 1991 è revocato.

Art. 2.

Il prof. avv. Emanuele Cusa, nato a Milano il 3 ottobre 1966 (codice fiscale CSU MNL 66R03 F205L), domiciliato in Pavia, via Breventano n. 18, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, così come specificato all'art. 32 dello statuto della cooperativa; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05865

DECRETO 31 luglio 2017.

Cancellazione dal registro delle imprese di 171 società cooperative, aventi sede nelle Regioni Emilia Romagna - Marche - Molise - Lombardia - Veneto e Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze delle attività di revisione relative a ciascuna delle cooperative di cui all'allegato elenco;

Considerato che le 171 cooperative riportate nell'elenco allegato, con sede nelle Regioni Emilia Romagna, Marche, Molise, Lombardia, Veneto, Umbria, sono in liquidazione ordinaria e non depositano il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni;

Rilevato che sono, conseguentemente, accertati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese, a cura dei Conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di 171 cooperative aventi sede legale nelle Regioni Emilia Romagna, Marche, Molise, Lombardia, Veneto, Umbria.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art 2545-*octiesdecies*, terzo comma, del codice civile.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

ELENCO DI N. 171 COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. 2 C.C.
(EMILIA ROMAGNA - MARCHE - MOLISE - LOMBARDIA – VENETO - UMBRIA)

N.	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.
1	BOLOGNA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	02960841209
2	COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS MEA	BONDENO (FE)	EMILIA ROMAGNA	80004070381
3	WORLD - SERVICE SOC. COOP. SOCIALE IN LIQ.	RIMINI (RN)	EMILIA ROMAGNA	03562790406
4	C.A.A. CENTRO ASSISTENZA AMMALATI COOPERATIVA SOCIALE	RIMINI (RN)	EMILIA ROMAGNA	02573690407
5	COOPERATIVA FACCHINI MULTISERVICE	MALALBERGO (BO)	EMILIA ROMAGNA	02162411207
6	AGRITURISMO EMILIA ROMAGNA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - IN LIQ.	BORGHI (FO)	EMILIA ROMAGNA	02093411201
7	EMILCOM SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO EMILIA (RE)	EMILIA ROMAGNA	02131670354
8	TRE VALLI SOC. COOP. A R.L.	SAVIGNANO SUL PANARO (MO)	EMILIA ROMAGNA	00790330369
9	S.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	VIGNOLA (MO)	EMILIA ROMAGNA	02932710367
10	COOPERATIVA UTENTI MACCHINE AGRICOLE	CODIGORO (FE)	EMILIA ROMAGNA	00359290384
11	PROSECO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO EMILIA (RE)	EMILIA ROMAGNA	01562110351
12	C.A.P.A. BUONACOMPRA COOP. ASSISTENZA PRODUTTORI AGRICOLI - IN LIQ.	CENTO (FE)	EMILIA ROMAGNA	00147100382
13	COOPER@CTIVE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	01792961201
14	CO.IM.AS. COOP. IMPRENDITORI ASSOCIATI	FIORENZUOLA D'ARDA (PC)	EMILIA ROMAGNA	00971540331
15	COOP. FACCHINI EMILIANA S.C. A R.L.	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	04251260370
16	CASAC - COOP. AGRICOLA ACQUISTI COLLETTIVI S.C.A R.L.	BUDRIO (BO)	EMILIA ROMAGNA	00789210374
17	COOPERATIVA EUROPA SERVICE IN SIGLA EUROPA SERVICE COOP. A R.L. IN LIQ.	CENTO (FE)	EMILIA ROMAGNA	02046400608
18	OSSIGENO SOC. COOP. A R.L.	PIACENZA (PC)	EMILIA ROMAGNA	03909470969
19	THOLOS PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	PARMA (PR)	EMILIA ROMAGNA	02026140349
20	UNITA' DI ABITAZIONE - SOC.COOP. EDIL. A R.L.	PARMA (PR)	EMILIA ROMAGNA	00621370345
21	FEUDI DE' LAMBERTINI PICCOLA S.C.A R.L. IN	FERRARA (FE)	EMILIA	01484920382

	LIQUIDAZIONE		ROMAGNA	
22	LA SORGENTE - SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	LANGHIRANO (PR)	EMILIA ROMAGNA	02267090344
23	C.I.A. S.C. A R.L.	PARMA (PR)	EMILIA ROMAGNA	01798480347
24	LASER S.C. A R.L.	FERRARA (FE)	EMILIA ROMAGNA	00846000388
25	ETHOS S.C. A R.L.	PARMA (PR)	EMILIA ROMAGNA	07546000014
26	G.E.I.T. PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PARMA (PR)	EMILIA ROMAGNA	01889960348
27	TRASPORTI EXPRESS LINE PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQ.	REGGIO EMILIA (RE)	EMILIA ROMAGNA	01853640355
28	EUROTRASPORTI 2000 PICCOLA S.C.A R.L.	CASALECCHIO DI RENO (BO)	EMILIA ROMAGNA	02593530369
29	EFFEPI PICCOLA SCARL	PIACENZA (PC)	EMILIA ROMAGNA	01060440334
30	CORICOOP PICCOLA SCARL ENUNCIABILE ANCHE CORICOOP P.S.C.R.L.	PIACENZA (PC)	EMILIA ROMAGNA	00981530330
31	KADMA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	IMOLA (BO)	EMILIA ROMAGNA	02553111200
32	NEW SERVICES PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQ.	TAVULLIA (PS)	MARCHE	01413950419
33	COOP. DI LAVORO FRA OPERAI DELL'ARTE EDILE	ASCOLI PICENO (AP)	MARCHE	00125510446
34	EVOLUZIONE GROUP SOC. COOP. IN LIQ.	FANO (PS)	MARCHE	02373930417
35	CARROZZERIA ITALIA SOC. COOP. IN LIQ.	MACERATA (MC)	MARCHE	01438470435
36	MULTICARGO SERVICE ANCONA IN SIGLA M.S.A. IN LIQ.	ANCONA	MARCHE	02044020424
37	COOP. SOCIALE CO.S.MU.S.	ASCOLI PICENO (AP)	MARCHE	01821820444
38	SPORT SERVICE A R.L. COOP. DI LAVORO E SERVIZI	ASCOLI PICENO (AP)	MARCHE	01190170447
39	GERMA SOC. COOP.	MACERATA (MC)	MARCHE	01225810439
40	SOC. COOP. SOCIO SANITARIA AMBIENTALE MARCHE - COOP. SOCIALE	SANTA VITTORIA IN MATENANO (AP)	MARCHE	01103180442
41	LEGA PESCATORI IN LIQ.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	MARCHE	01207470442
42	STALLA SOCIALE DI SENIGALLIA SOC. COOP. IN LIQ.	SENIGALLIA (AN)	MARCHE	83001290424
43	EVOLUZIONE PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQ.	PESARO (PS)	MARCHE	02143110415
44	AZZURRA EDIL PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQ.	JESI (AN)	MARCHE	02149890424
45	FAST SERVICE PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQ.	CASTELRAIMONDO (MC)	MARCHE	01334650437
46	SISMA 31.10 SOC. COOP. CONS. A R.L. IN LIQ.	SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)	MOLISE	01477410706
47	COLTI.VAR. S.C.A R.L.	TERMOLI (CB)	MOLISE	00841240708
48	PROMO.TUR. SC.A.R.L.	CAMPOBASSO (CB)	MOLISE	00961420700
49	TESSILCOOPMOLISE SOC. COOP. IN LIQ.	CAMPOBASSO (CB)	MOLISE	01531000709
50	C.I.S.E.L. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI LOGISTICI A R.L.	MILANO (MI)	LOMBARDIA	04878440967
51	NEW SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO (MI) - BESOZZO (VA)	LOMBARDIA	06109500964

52	INVENTO SOCIETA' COOPERATIVA	PAVIA	LOMBARDIA	02067720181
53	LCR SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	12644020153
54	VEGA SERVICE SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	05510970964
55	JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA	MERATE (LC)	LOMBARDIA	04227640960
56	AFRICA SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	COSTA MASNAGA (LC)	LOMBARDIA	02737850137
57	SOC. COOP. EDILIZIA NUOVA SOLIDARIETA' A R.L.	BARZANO' (LC)	LOMBARDIA	01821000138
58	DOMI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	COLLE BRIANZA (LC)	LOMBARDIA	07484361006
59	DELTA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	09795390153
60	FISIOHOME SOC. COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	BERGAMO (BG)	LOMBARDIA	13380940158
61	BACODI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PESSANO CON BORNAGO (MI)	LOMBARDIA	04072800966
62	COOP. DI CONSUMO VARENNA SOC. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	VARENNA (LC)	LOMBARDIA	00205930134
63	ALPINA SOC. COOP. A R.L.	MILANO (MI)	LOMBARDIA	00653590141
64	COOPERATIVA EDILIZIA LAMBRO A R.L.	MILANO (MI)	LOMBARDIA	80084270158
65	COOPERATIVA EDILIZIA IMMIGRATI PAOLO VI IN LIQUIDAZIONE	BOLLATE FRAZ. BARANZATE (MI)	LOMBARDIA	N.RD MI-687175
66	COOPERATIVA LODIGIANA SERVIZI A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LODI (LO)	LOMBARDIA	11068760153
67	CENTERPUL NEW SOC. COOP.A R.L.	MILANO (MI)	LOMBARDIA	05084140150
68	INCISIONE 2000 PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	BUCCINASCO (MI)	LOMBARDIA	12966380151
69	IM.CO 4 COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MILANO (MI)	LOMBARDIA	12225390157
70	ITALGECO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CASTREZZATO (BS)	LOMBARDIA	02416890982
71	TECNOCOOPERATIVA PICCOLA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	VARESE	LOMBARDIA	02686470127
72	PADERNESE FUTURA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	PADERNO DUGNANO (MI)	LOMBARDIA	02782940965
73	PAVE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	RHO (MI)	LOMBARDIA	03533240960
74	COOP. EDIFICATRICE INIZIATIVA CORMANESE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	CORMANO (MI)	LOMBARDIA	06512100154
75	LION SERVICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	04932550967
76	BRIAREO SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	CARDANO AL CAMPO (VA)	LOMBARDIA	02168250021
77	SOCIETA' COOPERATIVA CASTELLEONESE SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CASTELLEONE (CR)	LOMBARDIA	00292000197
78	S.G.R. PULIZIE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	RESCALDINA (MI)	LOMBARDIA	12834810157
79	ECO SERVICE COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CREMA (CR)	LOMBARDIA	12370520152
80	PLEIADI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BUSTO ARSIZIO (VA)	LOMBARDIA	00776400160
81	SAN FRANCESCO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GORLA MAGGIORE (VA)	LOMBARDIA	00566790127
82	EUR COOP. SCRL IN LIQUIDAZIONE	CREMA (CR)	LOMBARDIA	01058080191
83	IL FUTURO SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	04108400963
84	ANDROMEDA-PRADACCIO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LAVENO MOMBELLO (VA)	LOMBARDIA	02477350124

85	COOPERATIVA EDERA GERENZANO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GERENZANO (VA)	LOMBARDIA	01269330120
86	L'AMICIZIA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CREMASCO (CR)	LOMBARDIA	00386860191
87	MA.SPE MAGAZZINI SPEDIZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE	CREMA (CR)	LOMBARDIA	00292330198
88	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' LA CASCATA CREMA SOC. COOP. A R.L. IN LIQU.	CREMA (CR)	LOMBARDIA	00938780194
89	GAMMA 98 SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SORESINA (CR)	LOMBARDIA	01161210198
90	COOPERATIVA PADANA CASA SOC. COOP. A R.L.	CREMONA (CR)	LOMBARDIA	00980340194
91	CIRCOLO RICREATIVO COLOGNESE - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	COLOGNO AL SERIO (BG)	LOMBARDIA	00806200168
92	SOC. COOP. A R.L. DI LAVORO LA RONDINE IN LIQUIDAZIONE	SAN DANIELE PO (CR)	LOMBARDIA	00136570199
93	LAVORO 3000 SOC. COOPERATIVA	MILANO (MI)	LOMBARDIA	04347120968
94	ROAD RUNNER PICCOLA SOC. COOP.	CORSICO (MI)	LOMBARDIA	03425170960
95	SPEEDY WORK SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CREMA (CR)	LOMBARDIA	01306230192
96	COLLETTIVO TEATRALE LA COMUNE DIRETTO DA DARIO FO - S.C. A R.L. IN LIQ.	VARESE	LOMBARDIA	00557320124
97	N.C.M. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	05018590967
98	COOPERATIVA EDIL-CASA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CREMONA (CR)	LOMBARDIA	00980330195
99	TAKE AND CARRY SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ANGERA (VA)	LOMBARDIA	02559030123
100	PRISMA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GALLARATE (VA)	LOMBARDIA	12299160155
101	3 RD MILLENIUM JOINED ARTISTS S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ARCISATE (VA)	LOMBARDIA	02486010123
102	FELIX PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	RONCOFERRARO (MN)	LOMBARDIA	01973260209
103	SALUTE E TERRITORIO SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	VARESE (VA)	LOMBARDIA	01289210120
104	MASTER COOP. SERVIS A R.L.	MILANO (MI)	LOMBARDIA	02635790138
105	COOPERATIVA SERVIZI 3000 A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	03775690963
106	MITO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. SIGLA MITO SCSRL IN LIQUIDAZIONE	PAVIA (PV)	LOMBARDIA	01985810181
107	COOPERATIVA PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO EX AREA BREDA A R.L. IN LIQ.	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	LOMBARDIA	02850250966
108	TISE TRANSPORT INTERNATIONAL SERVICE EXPRESS - PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQ.	MILANO (MI)	LOMBARDIA	12546630158
109	GESTIONE COOP. MENSA CENTRALE DEL LATTE SRL	MILANO (MI)	LOMBARDIA	04300700152
110	NEW PHEDRA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	04839710961
111	ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP.	BRESCIA (BS)	LOMBARDIA	02311280982
112	GAMMA SERVIZI SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	04558780963
113	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MANTOVA (MN)	LOMBARDIA	01863370209
114	P.G. COOP 98 A R.L.	TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	LOMBARDIA	12631640153

115	LA VELA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NOVATE MILANESE (MI)	LOMBARDIA	12056120152
116	COOPERATIVA LA GOCCIA A R.L.	MILANO (MI)	LOMBARDIA	09989980157
117	NEW SYSTEM SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MILANO (MI)	LOMBARDIA	12752860150
118	COOPERATIVA RICAMBI PRIMAVERA SOC. COOP.	GALLARATE (VA)	LOMBARDIA	01943590123
119	COOPERATIVA CENTRO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CREMONA (CR)	LOMBARDIA	00715610192
120	S.P.S. SERVIZI PROGETTI SISTEMI S.C.A.R.L.	CONCOREZZO (MB)	LOMBARDIA	12077490154
121	BLUE MOON SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)	LOMBARDIA	01242090197
122	COOP. EDILIZIA LA SORGENTE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LECCO (LC)	LOMBARDIA	01511690131
123	DANY COOP SCARL	MILANO (MI)	LOMBARDIA	03231590401
124	ZEUDIA SCARL IN LIQUIDAZIONE	CINISELLO BALSAMO (MI)	LOMBARDIA	03035430960
125	CLEAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	OSTIGLIA (MN)	LOMBARDIA	01984410207
126	IL FIORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	LOMBARDIA	05002970159
127	TERMOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	POLPENAZZE DEL GARDA (BS)	LOMBARDIA	02239470988
128	PRODUTTORI SUINI ASSOCIATI SOC. COOP. A R.L.	MONTICHIARI (BS)	LOMBARDIA	02041810983
129	PORTER SOC. COOP. A R.L.	ROVIGO (RO)	VENETO	01154400293
130	COOPERATIVA EDILIZIA DIAMANTE A R.L.	BELLUNO (BL)	VENETO	80008020259
131	COOPERATIVA EDILIZIA LUSIA	LUSIA	VENETO	00796320299
132	CADORE S.C.R.L.	BELLUNO (BL)	VENETO	00797900255
133	GRUPPO CULTURALE OTTANTUNO SOC. COOP. A R.L.	TAGLIO DI PO (RO)	VENETO	00583700299
134	COOPERATIVA EDILIZIA IL PONTE SALGAREDA SCARL	GALLERIA TRIESTE (PD)	VENETO	03318310285
135	S. GIUSTO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	VO EUGANEO (PD)	VENETO	01942320282
136	SANTARITA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PADOVA (PD)	VENETO	02541720286
137	ZEDER PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	PADOVA (PD)	VENETO	03596670285
138	LAVORO E SOLIDARIETA' SOLESINO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SOLESINO (PD)	VENETO	02034040283
139	FECONDAZIONE ANIMALE RODIGINA SOC. COOP. A R.L. - F.A.R.O.	ROVIGO (RO)	VENETO	00303540298
140	DELTA PO SOC. COOP. A R.L.	PORTO TOLLE (RO)	VENETO	00791320294
141	DUEMILA SOC. COOP. A R.L.	CAMPOSAMPIERO (PD)	VENETO	00724120282
142	C.E.A.R. COOP. EDIL COSTRUZIONI ARTIGIANI ROVIGO SOC. COOP. IN LIQ.	VILLADOSE (RO)	VENETO	01107210294
143	CONSORZIO ALLSERVICE SOC. COOP. A R.L.	PADOVA (PD)	VENETO	02572380273
144	CONSORZIO PER LA QUALITA' E LA TUTELA DEI PREZIOSI SOC.COOP.IN LIQ.	BAGNOLI DI SOPRA (PD)	VENETO	03940480282
145	OMNIA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROVERCHIARA (VR)	VENETO	03629240239
146	ALL JOB SOCIETA' COOPERATIVA	MONTAGNANA (PD)	VENETO	04183250283

147	VENETO NET COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	CURTAROLO (PD)	VENETO	03652960281
148	SOCIETA' CODORO CARNI E SALUMI SOC. COOP. A R.L.	ROVIGO (RO)	VENETO	00118020296
149	LA VOLTOLANA SOC. COOP. A R.L.	ROSOLINA (RO)	VENETO	81000310292
150	CENTRO DISTRIBUZIONE SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	LIMENA (PD)	VENETO	03279870285
151	COOPERATIVA NORD-ITALIA SOC. COOP. A R.L.	PADOVA (PD)	VENETO	00625320288
152	COOP. EDILIZIA A R.L. TRA PROFESSIONISTI E IMPIEGATI LIBERTAS PATAVIUM	PADOVA (PD)	VENETO	80017350283
153	EL ROSER SOC. COOP. AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	MEL (BL)	VENETO	00915500250
154	SOCIETA' COOPERATIVA BIFFI IN LIQUIDAZIONE	TREVISO (TV)	VENETO	00421760265
155	R.EMME.TI SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	VENETO	03844330237
156	CUORE VERDE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	FOLIGNO (PG)	UMBRIA	01856890544
157	UNIONE COOPERATIVA LAVORATORI BASTIA UMBRA - SOC. COOP. IN LIQUID.	PERUGIA (PG)	UMBRIA	00313830549
158	C.S.A. COOP. DI SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E COSTRUZIONI SCARL IN LIQ.	GUALDO CATTANEO (PG)	UMBRIA	01901490548
159	SOC. EDILIZIA COOP. A R.L. MAESTRI ELEMENTARI FOLIGNO -C.E.M.E.F. IN LIQ.	FOLIGNO (PG)	UMBRIA	82004240543
160	LA JACOPONE SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	COLLAZZONE (PG)	UMBRIA	01808300543
161	COOP. AGRICOLA-FLORO-VIVAISTICA UMBRA SOC. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MARSCIANO (PG)	UMBRIA	80012070548
162	BLUE SERVICE - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TODI (PG)	UMBRIA	02309640544
163	CO.S.I.P. COOP. SERVIZI INFORMATICA PERUGIA SOC. A R.L. IN LIQUID.	PERUGIA (PG)	UMBRIA	01580240545
164	TRE ARCHI - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PERUGIA (PG)	UMBRIA	00352090542
165	COOP. MICHELANGELO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ASSISI (PG)	UMBRIA	01318760541
166	COOPERATIVA EDILIZIA IL COLLE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FOLIGNO (PG)	UMBRIA	00670400548
167	SOC. COOP. EDILIZIA NUOVA UMBRIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ASSISI (PG)	UMBRIA	01463260545
168	SOC. COOP. PRODUTTORI AGRICOLI INTERFRAZIONALE TUDERTE A R.L. IN LIQ.	TODI (PG)	UMBRIA	00431590546
169	SOC. COOP. INCONTRO IN LIQUIDAZIONE	TODI (PG)	UMBRIA	00548960541
170	COOP. EDILE POZZUOLESE SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)	UMBRIA	00279210546
171	SOC. COOP. SOCIALE A.S.S.O. A R.L.	TERNI (TR)	UMBRIA	01369510555

17A05878

DECRETO 2 agosto 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «European Service Società cooperativa», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del MInistero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione Italiana Cooperative ha chiesto che la società «European Service Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 471.620,00, si riscontra una massa debitoria di € 497.601,00 ed un patrimonio netto negativo di € 95.340,00;

Considerato che in data 28 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «European Service Società cooperativa», con sede in Alessandria (codice fiscale 02302420068) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Roberto Murari, nato a Tortona (Alessandria) il 12 ottobre 1969 (codice fiscale MRR RRT 69R12 L304W), ivi domiciliato in corso G. Romita n. 8/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05849

DECRETO 2 agosto 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «G.D.O. Grande Distribuzione Organizzata Società cooperativa», in Padova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, reecante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2016 n. 127/2016, con il quale la società cooperativa «G.D.O. Grande Distribuzione Organizzata Società cooperativa» con sede in Padova è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Marco Cappelletto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 26 settembre 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Andrea Barbera, nato a Venezia il 30 giugno 1974 (codice fiscale BRB NDR 74H30 L736M), domiciliato in Padova, via Undicesima Strada n. 5, in sostituzione dell'avv. Marco Cappelletto, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05850

DECRETO 2 agosto 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Adriatica Service Società cooperativa», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 28 giugno 2016 n. 18/SGC/2016 con il quale la società cooperativa «Adriatica Service Società cooperativa» con sede in Chioggia (Venezia) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile il dott. Ezio Busato ne è stato nominato commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che nella relazione conclusiva pervenuta a questa Direzione generale in data 9 maggio 2017 il commissario governativo ha evidenziato la grave situazione debitoria della cooperativa nei confronti dell'Erario, di enti previdenziali ed assistenziali e di altri enti pubblici dalla quale si rileva uno stato di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo pari a € 0,00 si rileva un disavanzo patrimoniale di € 417.097,80;

Tenuto conto della relazione integrativa pervenuta a questa Direzione generale in data 25 maggio 2017 con la quale il commissario governativo ha comunicato che risultano ulteriori debiti dell'ente nei confronti di Equitalia Nord Spa per € 50.507,79;

Considerato che in data 13 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto opportuno confermare quale commissario liquidatore il dott. Ezio Busato già preposto alla procedura di gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Adriatica Service Società cooperativa» con sede in Chioggia (Venezia), (codice fiscale 02952510275) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Busato Attilio nato il 13 aprile 1948 a Treviso, (codice fiscale BST ZEI 48D13 L407N) ed ivi domiciliato in via A. De Gasperi n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05852

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Variquel», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n.847/2017 del 2 agosto 2017

Medicinale: VARIQUEL.

Confezioni:

n. 039246018 «1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 mg polvere + 1 fiala da 5 ml solvente;

n. 039246020 «1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 1 mg polvere + 5 fiale da 5 ml solvente.

Titolare A.I.C.: IS Pharmaceuticals Limited.

Procedura mutuo riconoscimento DE/H/1201/001/R/001.

con scadenza il 7 giugno 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del Foglio illustrativo, ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A05843

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Revlis», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 848/2017 del 2 agosto 2017

Medicinale: REVLIS

Confezioni:

039543 018 «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL

039543 020 «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

039543 032 «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

039543 044 «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC

039543 057 «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC

039543 069 «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC

039543 071 «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC-PE-PVDC

039543 083 «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/ PVC-PE-PVDC

039543 095 «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/ PVC-PE-PVDC

Titolare AIC: Crinos S.p.a.

Procedura decentrata DE/H/1975/001/R/001 con scadenza il 3 settembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DE/H/1975/001/IB/009/G - C1B/2013/3318, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

È approvata altresì la variazione DE/H/1975/001/IB/011 - C1B/2015/1616, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A05844

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Paracalcitolo Teva», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 849/2017 del 2 agosto 2017

Medicinale: PARACALCITOLO TEVA

Confezioni:

042802 013 «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 microgrammi/1 ml

042802 025 «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 5 microgrammi/1 ml

042802 037 «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 microgrammi/1 ml

042802 049 «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 25 flaconcini in vetro da 5 microgrammi/1 ml

042802 052 «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 microgrammi/2 ml

042802 064 «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 10 microgrammi/2 ml

042802 076 «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 microgrammi/2 ml

042802 088 «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 25 flaconcini in vetro da 10 microgrammi/2 ml

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Procedura decentrata HU/H/0316/001/R/001 con scadenza il 31 dicembre 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione HU/H/0316/001/IB/014 - C1B/2016/3279, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A05845

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Germed», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 850/2017 del 2 agosto 2017

Medicinale: PANTOPRAZOLO GERMED

Confezioni:

038743 011 «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL

038743 023 «20 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse in blister AL/AL

038743 035 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL

038743 047 «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL

038743 050 «20 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister AL/AL

038743 062 «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL

038743 074 «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL

038743 086 «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL

038743 098 «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister AL/AL

038743 100 «20 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL

038743 112 «20 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in blister AL/AL

038743 124 «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone HDPE

038743 136 «20 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse in flacone HDPE

038743 148 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone HDPE

038743 151 «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone HDPE

038743 163 «20 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE

038743 175 «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone HDPE

038743 187 «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone HDPE

038743 199 «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone HDPE

038743 201 «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone HDPE

038743 213 «20 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in flacone HDPE

038743 225 «20 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in flacone HDPE

038743 237 «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL

038743 249 «40 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse in blister AL/AL

038743 252 «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL

038743 264 «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL

038743 276 «40 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister AL/AL

038743 288 «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL

038743 290 «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL

038743 302 «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL

038743 314 «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister AL/AL

038743 326 «40 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister AL/AL

038743 338 «40 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in blister AL/AL

038743 340 «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone HDPE

038743 353 «40 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse in flacone HDPE

038743 365 «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone HDPE

038743 377 «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone HDPE

038743 389 «40 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE

038743 391 «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone HDPE

038743 403 «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone HDPE

038743 415 «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone HDPE

038743 427 «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone HDPE

038743 439 «40 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in flacone HDPE

038743 441 «40 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in flacone HDPE

Titolare AIC: GERMED PHARMA S.r.l.

Procedura decentrata PT/H/0965/001-002/R/001 con scadenza il 20 marzo 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A05846

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Rolenium», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 851/2017 del 2 agosto 2017

Medicinale: ROLENIUM

Confezioni:

041500 012 «50 microgrammi/250 microgrammi dose di polvere per inalazione in contenitore monodose» 60 strisce in doppio blister alu-alu

041500 024 «50 microgrammi/500 microgrammi dose di polvere per inalazione in contenitore monodose» 60 strisce in doppio blister alu-alu

Titolare AIC: ELPEN PHARMACEUTICAL co.Inc.

Procedura decentrata SE/H/0972/001-002/R/001 con scadenza il 20 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione SE/H/0972/001-002/IB/004 - C1B/2016/2820, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A05847

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Quetiapina Teva Italia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 852/2017 del 2 agosto 2017

Medicinale: QUETIAPINA TEVA ITALIA

Codice AIC: 040433

Dosaggio/forma farmaceutica:

«50 mg compresse a rilascio prolungato»

«200 mg compresse a rilascio prolungato»

«300 mg compresse a rilascio prolungato»

«400 mg compresse a rilascio prolungato»

Titolare AIC: TEVA Italia S.r.l.

Procedura decentrata UK/H/2074/001-004/R/001 con scadenza il 30 giugno 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-

tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A05848

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 54/2017 del 1° agosto 2017 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Bari, via Nickmann, 19, rilasciata alla società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

17A05856

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benexol».

Estratto determina AAM/PPA n. 853 del 4 agosto 2017

Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.e relativamente al medicinale: «BENEXOL».

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale n. 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130, 20156 - Milano (MI) Italia.

Codice pratica: VN2/2017/62.

È autorizzata la seguente variazione: introduzione dei nuovi limiti di specifica per i prodotti di degradazione della cianocobalamina come di seguito riportato:

TESTS	CURRENT SPECIFICATIONS		PROPOSED SPECIFICATIONS	
	Release	Shelf-life	Release	Shelf-life
ASSAY OF DEGRADATION PRODUCTS				
Cyanocobalamin impurities:				
Hydroxocobalamin	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	**≤ 4%**
Chlorocyanocobalamin + 7ß,8β-Lactocyanocobalamin	-	-	**≤ 2%**	**≤ 5%**
Carboxycyanocobalamin isomers	-	-	**≤ 2%**	**≤ 3%**
Each unknown impurity	≤ 4%	≤ 4%	**≤ 1%**	**≤ 1%**
Total	≤ 10%	≤ 10%	**≤ 7.5%**	**≤ 13%**

relativamente al medicinale «Benexol», nella forma e confezione: A.I.C. n. 020213144 - «compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05876

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Preterax».

Estratto determina AAM/PPA 719/2017 del 7 agosto 2017

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo al fine di implementare le modifiche sottomesse nel febbraio 2014 per l'indapamide. Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo al fine di implementare le modifiche approvate ad agosto 2013 per il perindopril. Modifiche di adeguamento del RCP, FI ed etichette all'ultimo formato QRD, relativamente al medicinale «PRETERAX» nelle seguenti forme e confezioni:

034236214 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PP;

034236226 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

034236238 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP;

034236240 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

034236253 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP;

034236265 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PP;

034236277 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;

034236289 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore PP;

034236291 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

034236303 - «2,5 mg+0,625 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP;

034236315 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PP;

034236327 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

034236339 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP;

034236341 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

034236354 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP;

034236366 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PP;

034236378 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;

034236380 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore PP;

034236392 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

034236404 - «5 mg+1,25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP.

Procedura: FR/H/0130/001-004/II/097/G.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05877

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Chiang Mai (Thailandia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(O*missis*);

Decreta:

Il sig. Vichit Leelamanit, Console onorario in Chiang Mai (Thailandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

o) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bangkok dello schedario dei connazionali residenti;

p) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A05840

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Phuket (Thailandia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Francesco Pensato, Console onorario in Phuket (Thailandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

s) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bangkok dello schedario dei connazionali residenti;

t) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A05841

Soppressione del vice Consolato onorario in Swakopmund (Namibia) e variazione della circoscrizione del Consolato generale onorario in Windhoek (Namibia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo primo

Il Vice Consolato onorario in Swakopmund (Namibia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, è soppresso.

Articolo secondo

La circoscrizione del Consolato Generale onorario in Windhoek (Namibia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, è così rideterminata: il territorio della Namibia e della Regione di Erongo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A05842

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 54/17/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 20 marzo 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007447/COM-L-150 del 20 giugno 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 54/17/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 20 marzo 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 95,00 pro-capite.

17A05837

Approvazione della delibera n. 23243/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 13 aprile 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007445/ING-L-158 del 20 giugno 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23243/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 13 aprile 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 49,00 pro-capite.

17A05838

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato, con decorrenza dai mesi di gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019.

Con decreto direttoriale n. 70/2017 del 1° agosto 2017 è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato con decorrenza dai mesi di gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

17A05839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali nell'ambito del PSRN - Sottomisura 16.2: «Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica».

Con decreto ministeriale n. 18870 del 28 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il giorno 17 luglio 2017 al numero 714, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione e selezione dei progetti inerenti la sottomisura 16.2 «Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica».

Le domande per la concessione ed erogazione del contributo pubblico finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla Sottomisura 16.2 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* esclusivamente per via telematica tramite gli indirizzi indicati nell'avviso pubblico.

La versione integrale dell'avviso pubblico è reperibile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11553

17A05873

ADELE VERDE, *redattore*   DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-197) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 8 2 4 *

€ 1,00